

Data: 23/01/2013

Pag.

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE ASUR N. 68/ASURDG DEL 23/01/2013

Oggetto: Concessione patrocinio legale - Determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE ASUR

- . - . .

VISTO il documento istruttorio, allegato a far parte integrante del presente atto, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

-DETERMINA-

- 1. di accogliere, per le ragioni tutte esposte nel Documento Istruttorio e che qui si intendono espressamente richiamate, l'istanza di patrocinio legale formulata con note rispettivamente in data 08/01/2013 prot. n. 456 e 09/01/2013 prot. n. 477 dal personale elencato in istruttoria, in relazione al procedimento penale pendente innanzi al Tribunale Penale di Ancona RGNR n. 3496/12 e 6280/12 RGGIP, a seguito di presunto sinistro per asserita malpractice;
- 2. di prendere atto che con la richiamata nota n. 456 del 08/01/2013, il personale sopra elencato individuava quale legale fiduciario unico per tutti gli interessati ai fini della difesa avanti al Tribunale Penale di Ancona, l'Avv. Giuseppe Tansella del Foro di Ancona;
- 3. di dare atto che il patrocinio legale viene riconosciuto ai sensi dell'articolo 25, secondo comma del CCNL Sanità dell'8/06/2000 Area Dirigenza Medica e Veterinaria parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 e ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del CCNL integrativo del 20/09/2001 Comparto Sanità;
- 4. di trasmettere la presente Determina:
- al Servizio Personale dell'Area Vasta 2 di Ancona, affinché provveda alla relativa comunicazione di assenso al dipendente, trattandosi di applicazione di istituto contrattuale, nonchè alla conservazione agli atti del relativo fascicolo;



Data: 23/01/2013

Pag. **2**

- 5. di dare atto che dalla presente Determina non derivano oneri economici a carico dell'Azienda, in quanto saranno posti a carico della Compagnia Assicuratrice UGF già Unipol (polizza tutela legale n. 90/130/71/50791652);
- 6. di dare atto altresì che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
- 7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
- 8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii..

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Piero Ciccarelli)



Data: 23/01/2013

Pag.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Area Affari Generali e Contenzioso)

Normativa ed atti di riferimento:

- L. R. n. 13/2003 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- D. G. R. M. n. 1704/2005 "Art. 3 comma 2 L. R. 13/03 direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'ASUR";
- Determina D.G. ASUR n. 782/2005 "Processo di fusione L. R. 13/03 atto di perfezionamento ex D.G. R. M. n. 1563/2005 e n. 1703/2005;
- Art. 25, secondo comma, del CCNL dell'8/06/2000 comparto Sanità Area dirigenza medica e veterinaria - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999;
- Art. 26, secondo comma, del CCNL integrativo del 20/09/2001 Comparto Sanità;

Con note rispettivamente in data 08/01/2013 prot. n. 456 e 09/01/2013 prot. n. 477 il personale il cui nominativo viene in appresso riportato, formulava istanza di patrocinio legale in relazione al procedimento penale pendente RGNR n. 3496/12 e 6280/12 RGGIP, a seguito di presunto sinistro per asserita malpractice che sarebbe stato causato alla Sig.ra S.A. in occasione del ricovero presso l'Ospedale di Osimo in data 04/02/2010:

- Spuntarelli Simonetta;
- Frati Fabiana;
- Facciorusso Antonella;
- Pesaresi Catia;
- Florii Erika;
- Zancioni Emanuela;
- Pellegrini Francesco;
- Clavelli Libero;
- Di Stefano Silvano;
- Filippi Gherardo;
- Rossini Stefano; Del Prete Maria Simona;
- Vaccarini Isabella
- Conio Marco.

Con la richiamata nota n. 456 del 08/01/2013, il personale sopra elencato individuava quale legale fiduciario unico per la difesa avanti al Tribunale Penale di Ancona, Avv. Giuseppe Tansella del Foro di Ancona.



Data: 23/01/2013

Pag. **4**

Con raccomandata A.R. prot. n. 606 del 10/01/2013 si provvedeva all'attivazione della polizza di Tutela Legale, all'uopo stipulata per la copertura degli oneri economici conseguenti alle fattispecie per cui è l'adozione del presente atto.

Nel caso di specie, trattandosi di personale medico e di altro personale sanitario trovano applicazione rispettivamente:

- L'art. 25, secondo comma, del CCNL Sanità dell'8/06/2000 Area Dirigenza medica e veterinaria parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999, dispone:
 - 1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
 - 2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
 - 3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa"
- L'art. 26, secondo comma, del CCNL integrativo del 20/09/2001 Comparto Sanità, dispone: ART. 26 Patrocinio legale
 - 1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
 - 2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
 - 3. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.
 - 4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.

In relazione a quanto precede e considerato che allo stato non sono ravvisabili i presupposti per l'applicazione del 1° comma dell'articolo 25 e 26 sopra richiamati, la richiesta di patrocinio legale è accoglibile ai sensi del secondo comma dei medesimi articoli.

Per quanto in premessa esplicitato, si sottopone al Direttore Generale, ai fini della relativa adozione il seguente schema di Determina:

1. di accogliere, per le ragioni tutte esposte nel Documento Istruttorio e che qui si intendono espressamente richiamate, l'istanza di patrocinio legale formulata con note rispettivamente in



Data: 23/01/2013

Pag. **5**

data 08/01/2013 prot. n. 456 e 09/01/2013 prot. n. 477 dal personale elencato in istruttoria, in relazione al procedimento penale pendente innanzi al Tribunale Penale di Ancona RGNR n. 3496/12 e 6280/12 RGGIP, a seguito di presunto sinistro per asserita malpractice;

- 2. di prendere atto che con la richiamata nota n. 456 del 08/01/2013, il personale sopra elencato individuava quale legale fiduciario unico per tutti gli interessati ai fini della difesa avanti al Tribunale Penale di Ancona, l'Avv. Giuseppe Tansella del Foro di Ancona;
- 3. di dare atto che il patrocinio legale viene riconosciuto ai sensi dell'articolo 25, secondo comma del CCNL Sanità dell'8/06/2000 Area Dirigenza Medica e Veterinaria parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 e ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del CCNL integrativo del 20/09/2001 Comparto Sanità;
- 4. di trasmettere la presente Determina:
- □ al Servizio Personale dell'Area Vasta 2 di Ancona, affinché provveda alla relativa comunicazione di assenso al dipendente, trattandosi di applicazione di istituto contrattuale, nonchè alla conservazione agli atti del relativo fascicolo;
- 5. di dare atto che dalla presente Determina non derivano oneri economici a carico dell'Azienda, in quanto saranno posti a carico della Compagnia Assicuratrice UGF già Unipol (polizza tutela legale n. 90/130/71/50791652);
- 6. di dare atto altresì che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
- 7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
- 8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Procedimento

Avv. Lucia Cancellieri

- ALLEGATI -

Nessun allegato